

RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONI SANITARIE TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA

I cittadini che intendono esercitare la propria professione in un altro paese UE, devono inoltrare la domanda di riconoscimento del titolo all'Autorità estera competente del Paese.

E' possibile che le Autorità estere richiedano la presentazione di un "attestato di conformità e del good professional standing" rilasciato dal Ministero della Salute italiano.

Per richiedere tale attestato i medici chirurghi, i medici specialisti, i medici di medicina generale, i veterinari, i farmacisti e gli odontoiatri devono:

- compilare il MODELLO G1;
- presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO G1.

per tutte le altre professioni (incluse ASA e OSS), gli interessati devono:

- compilare il MODELLO G2;
- presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO G2.

TITOLI CONSEGUITI IN ALTRI PAESI UE

La procedura di riconoscimento in Italia di un titolo straniero, acquisito in un Paese dell'Unione Europea, è differenziata a seconda se il titolo appartiene a:

A. Cittadini dell'UE

- Diritto di stabilimento:

I cittadini comunitari che possiedono un titolo professionale conseguito in un Paese comunitario ed intendono svolgere stabilmente la professione sanitaria in Italia, possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio del diritto di stabilimento.

La procedura è diversificata a seconda delle professioni:

Per le professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico di medicina generale, veterinario, farmacista, odontoiatra, infermiere e ostetrica, la procedura di riconoscimento consiste in una verifica di regolarità della documentazione presentata.

In particolare:

- 1 - medici chirurghi, medici specialisti, veterinari, farmacisti ed odontoiatri dovranno compilare il MODELLO A1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO A1;
- 2 - medici di medicina generale dovranno compilare il MODELLO A2 e presentare i documenti dell'ALLEGATO A2;
- 3 - infermieri ed ostetriche dovranno compilare il MODELLO A3 e presentare i documenti dell'ALLEGATO A3;
- 4 - per tutte le altre professioni, gli interessati dovranno compilare il MODELLO B e presentare i documenti dell'ALLEGATO B.

- Diritto alla libera prestazione di servizi:

I cittadini dell'UE che svolgono attività di medico chirurgo, medico specialista, veterinario, odontoiatra, infermiere o ostetrica possono erogare prestazioni professionali occasionali (non consistenti, quindi, in "attività professionale presso una struttura sanitaria, sulla base di un rapporto di collaborazione continuativa") senza stabilirsi definitivamente in Italia e senza iscriversi all'albo professionale italiano, ma rimanendo comunque soggetti agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per i sanitari italiani.

Il professionista interessato deve comunicare di volta in volta, preventivamente, al Ministero della Salute, i seguenti dati relativi allo svolgimento della prestazione:

- data;
- struttura;
- motivazione.

In particolare:

- 1) medici chirurghi, medici specialisti, veterinari ed odontoiatri dovranno compilare il MODELLO C1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO C1;
- 2) infermieri ed ostetriche dovranno compilare il MODELLO C2 e presentare i documenti dell'ALLEGATO C2.

B. Cittadini non comunitari

I cittadini non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese UE, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea. In tal caso, il Ministero della Salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

Per ottenere il riconoscimento:

- medici chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti dell'ALLEGATO D1;
- tutte le altre professioni sanitarie devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti dell'ALLEGATO D2;

- coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti dell'ALLEGATO E.

TITOLI CONSEGUITI IN PAESI NON UE

Tutti i cittadini, comunitari e non comunitari, in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese non comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell'UE. In tal caso, il Ministero della Salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.

Per ottenere il riconoscimento:

- medici chirurghi, veterinari, farmacisti e odontoiatri devono utilizzare il MODELLO D1 e presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO D1;
- tutte le altre professioni sanitarie devono utilizzare il MODELLO D2 e presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO D2.

In particolare, infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica che intendono lavorare in una delle seguenti Regioni o Province:

- Lombardia;
- Calabria;
- Lazio;
- Umbria;
- Veneto;
- Campania;
- Liguria;
- Piemonte;
- P.A. di Bolzano;
- P.A. di Trento;
- Emilia Romagna;
- Valle d'Aosta;

devono inviare le richieste di riconoscimento dei titoli direttamente agli uffici regionali competenti, utilizzando il MODELLO H e presentando i documenti indicati nell'ALLEGATO H.

Altrettanto dovranno fare le cooperative, gli organismi o i singoli soggetti delegati all'istruttoria delle pratiche di riconoscimento, che abbiano la residenza legale nelle citate Regioni o Province. Coloro che posseggono un titolo professionale complementare di un titolo abilitante all'esercizio di una professione sanitaria devono utilizzare il MODELLO E e presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO E.

CASI PARTICOLARI PER CITTADINI UE

1. I cittadini comunitari che richiedono il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico, odontotecnico o altra arte ausiliaria (Legge 8 novembre 1984, n° 752), possono utilizzare il MODELLO F e presentare i documenti indicati nell'ALLEGATO F.

2. I cittadini comunitari in possesso di titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di medico chirurgo, medico specialista, veterinario, farmacista e odontoiatra conseguito in un Paese non comunitario e già riconosciuto (con provvedimento di equipollenza) in un Paese membro dell'UE (D. Lgs. 277/2003, in attuazione della Direttiva 2001/19/CEE), possono chiedere il riconoscimento del titolo compilando il MODELLO I e presentando i documenti indicati nell'ALLEGATO I.

INFORMAZIONI

MINISTERO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Settore Salute - Ufficio X - URP

Viale Giorgio Ribotta 5 - 00144 ROMA

Tel.: 06.5994.2378 - 2758

Fax: 06.5994.2376

E-mail: urpminalute@sanita.it

orari: lunedì - venerdì dalle 9.00 alle 12.00.